



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ROSSANO

Via Silvestro de Franchis n. 3 – 87067 Rossano (CS)
TEL. 0983.514197- FAX. 0983.291717
Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: cp.rossano@lnd.it
Posta Certificata: rossano@pec.crcalabria.it
Facebook: <https://www.facebook.com/delegazionerossano>

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n° 26 dell'11 Aprile 2024

1.DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 08 Aprile 2024, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

RECLAMO n° 63 della Società A.S.D. VIRTUS CALOVETO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 23 del 21.3.2024 (punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. Virtus Caloveto – A.S.D. San Lorenzo Bellizzi del 17/03/2024 valevole per il Campionato di Seconda Categoria con il punteggio di 0 – 3, ammenda di €100,00, squalifiche: calciatore Sig. VENNARI Giandomenico fino al 30/06/2024, Assistente di Parte Sig. BERALDI Mario fino al 30/06/2024, calciatore Sig. CURIA Francesco fino al 21/03/2029 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., retrocessione della Società A.S.D. Virtus Caloveto all'ultimo posto in classifica).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito l'arbitro a chiarimenti in videoconferenza alla presenza del rappresentante dell'AIA presso la Giustizia Sportiva Sig. Vincenzo Nicoletti,

RILEVA

La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo ha comminato le sanzioni di cui in epigrafe.

Appare opportuno riportare in questa sede sinteticamente i fatti:

- al 17° del secondo tempo l'Arbitro veniva accerchiato da diversi calciatori della società Virtus Caloveto, che proferivano nei suoi confronti frasi offensive e lo spintonavano con violenza alle spalle;
- tra i tanti riusciva a riconoscere il calciatore n. 21 della società Virtus Caloveto, Vennari Gianmarco, che gli si avvicinava al viso con atteggiamento minaccioso proferendogli frasi irraguardose ed il calciatore n. 3 della società Virtus Caloveto, Curia Francesco, che gli rivolgeva frasi minacciose e gli stringeva con violenza il braccio intorno al collo;

- quest'ultimo, continuando a tenerlo intorno al collo, lo trascinava per oltre 20 metri aumentando la presa, al punto che il Direttore di gara non riusciva a divincolarsi e riportava una piccola lesione da graffiamento al collo, fin quando, giunti nei pressi della linea laterale si accasciava a terra privo di sensi;
- che, dopo un intervallo di tempo non definito a causa della perdita di conoscenza da parte dell'Arbitro, si avvicinava l'Assistente di Parte della società Virtus Caloveto, Beraldi Mario, che gli urlava di alzarsi;
- solo con l'intervento del genitore dell'Arbitro e di uno dei Carabinieri presenti, il Direttore di gara riusciva a rifugiarsi negli spogliatoi e, non sentendosi più nelle condizioni psico-fisiche per proseguire la gara, ne decretava la sospensione definitiva.

Dopo aver abbandonato l'impianto, l'Arbitro si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Corigliano Rossano, ove riferiva dell'aggressione subita e gli veniva diagnosticata una piccola lesione superficiale tipo da graffiamento nella regione Emiclavare DX con prognosi di giorni uno.

Il Virtus Caloveto sostiene che la decisione del giudice sportivo non tiene conto del fatto che il padre del Direttore di gara avrebbe arbitrariamente invaso il campo e colpito con un pugno l'Assistente di parte Beraldi Mario costringendolo a recarsi al Pronto Soccorso; che non corrisponde al vero che l'arbitro sia stato stretto al collo e trascinato per venti metri atteso che l'esito del referto ospedaliero parla di "piccola lesione da graffio"; che nel referto di gara dell'Arbitro si parla dell'espulsione del numero 7 del Virtus Caloveto mentre il giudice sportivo ha squalificato il numero 17 e - da ultimo - che l'arbitro non ha esercitato correttamente i suoi poteri discrezionali che gli avrebbero permesso di far proseguire la gara.

L'arbitro nell'odierna seduta ha confermato in toto il referto a sua firma non aggiungendo alcun ulteriore elemento rilevante ai fini della ricostruzione della vicenda.

In via preliminare questa Commissione ritiene che l'asserito scambio di persona da parte del Giudice Sportivo nella comminazione di una gara di squalifica ad un calciatore del Caloveto non abbia alcun rilievo ai fini della decisione di questo ricorso, oltre a risultare destituito di fondamento.

Considera quindi tutti gli episodi pertinenti per la decisione finale correttamente valutati dal giudice sportivo la cui ricostruzione non può essere posta in discussione.

L'arbitro ha chiaramente certificato come, a seguito dell'episodio di violenza subito, non si trovava nelle condizioni psico-fisiche per proseguire nella direzione di gara per cui ha correttamente decretato la sospensione della stessa, la cui responsabilità non può che essere attribuita alla società Virtus Caloveto per i comportamenti posti in essere da suoi tesserati e sancita con la punizione della perdita della gara e l'ammenda. La sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica va revocata e sostituita con la penalizzazione di punti 7 in classifica che appare conforme a giustizia e coerente rispetto alla giurisprudenza di questa Corte.

In merito alle posizioni dei singoli tesserati va ribadito che le responsabilità appaiono acclarate e va rappresentato in particolare come l'episodio attribuito al calciatore CURIA Francesco si connota per una particolare potenzialità offensiva. La sanzione va tuttavia rimodulata per ricondurla ad equità riducendola a tutto il 31 agosto 2026.

Le squalifiche comminate all'Assistente arbitrale di parte Beraldi Mario ed al calciatore Vennari Giandomenico sono, al contrario, congrue ed adeguate.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del ricorso:

riduce la squalifica al calciatore CURIA Francesco a tutto il 31 agosto 2026;

commina la sanzione della penalizzazione di sette (7) punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato in corso;

rigetta nel resto e dispone accreditarsi il contributo versato per l'accesso alla Giustizia Sportiva.



RECLAMO n° 66 della Società A.S.D. ATLETICO CORIGLIANO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 24 del 28 marzo 2024 (omologazione risultato gara A.S.D. Virtus Caloveto – A.S.D. Atletico Corigliano valevole per il Campionato di Seconda Categoria del 20 marzo 2024).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La Società A.S.D. Atletico Corigliano impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Rossano con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n° 24 del 28 marzo 2024 ha dichiarato inammissibile il reclamo relativamente alla regolarità della gara A.S.D. Virtus Caloveto – A.S.D. Atletico Corigliano del 20 marzo 2024.

In via preliminare va significato che l'Atletico Corigliano ha presentato, via PEC, preannuncio di reclamo il 30.3.24 alle ore 17:24 e notificato il reclamo, sempre via PEC, il giorno 2.4.24 alle ore 11:40.

Il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C n° 156/A del 02.02.2024 - recepito dal Comunicato Ufficiale n° 110 del 6 febbraio 2024 del Comitato Regionale Calabria - ha disposto l'abbreviazione dei termini procedurali davanti agli Organi della Giustizia sportiva nelle ultime quattro giornate della Lega Nazionale Dilettanti, stabilendo che il preannuncio di reclamo va presentato entro le ore 24 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione da impugnare e che il reclamo va depositato nella segreteria della Corte Sportiva territoriale entro le ore 11.00 del giorno seguente alla pubblicazione della decisione da impugnare.

Trovandosi, il Campionato di Seconda Categoria in vigenza di tale regolamento, l'A.S.D. Atletico Corigliano non ha adempiuto alle due statuizioni sopra riportate per cui il reclamo è da considerarsi inammissibile.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

Modifiche al programma gare

Gara CITTA' DI CARIATI = REAL TREBISACCE del 14.04.2024 (ore 15:30)

La gara a margine, causa momentanea indisponibilità del proprio campo di gioco, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul Campo Comunale "D. Bria" sito in via S.S. 108 TER a Scala Coeli.

2. RISULTATI GARE

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/04/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - R			
ATLETICO CORIGLIANO	- CROPALATI A.S.D.	2 - 2	Entrambe
POLISPORTIVA ARBERIA	- FRANCAVILLA LAGARIA	1 - 4	
REAL TREBISACCE	- THEMESSEN	1 - 0	
SAN LORENZO BELLIZZI	- CITTA DI CARIATI	7 - 1	
SPEZZANO ALBANESE	- TARSIA 1976	0 - 3	
VIRTUS CALOVETO	- ROSSANO SCALO	0 - 2	



CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/04/2024 (Recupero gare)

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R			
CREDEVI	- SCALA COELI	1 - 0	GST

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/04/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - R			
(1) BALBIA	- NUOVA SC TERRANOVA 1970	4 - 3	
N.P. SANDEMETRESE 2021	- CREDEVI	2 - 1	
PALUDESE	- CORIGLIANO CALCIO	1 - 3	
SARACENA	- CALOPEZZATI L.POLICASTRO	5 - 0	
SCALA COELI	- ADR CERCHIARA CALCIO	4 - 0	

(1) - disputata il 06/04/2024

3. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 09.04.2024, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

DELIBERE

Gara del 07/04/2024 SPEZZANO ALBANESE – TARSIA 1976

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali ed il relativo supplemento;

- rilevato che al 2' minuto del primo tempo, a seguito di uno scontro di gioco tra due calciatori nei pressi della panchina della società Tarsia 1976, il calciatore n. 18 del Tarsia, sig. CRISTIANO Antonio, si alzava e colpiva con uno schiaffo al volto il calciatore n. 2 della società Spezzano Albanese, sig. BOMENTRE Graziano, che a sua volta reagiva colpendo l'avversario con uno schiaffo al volto;
- che il Direttore di Gara interrompeva temporaneamente il Gioco e veniva a crearsi una "mass confrontation" che coinvolgeva entrambe le società (calciatori titolari, di riserva e Dirigenti) entrati nel terreno di gioco;
- che, tra le persone presenti nel recinto di gioco, l'Arbitro notava, all'altezza del campo per destinazione tra le due panchine, la presenza di almeno tre soggetti non iscritti nelle distinte di gara, una sola delle quali identificate a fine gara dalle Forze dell'Ordine i e appartenente alla società Spezzano Albanese;
- che nel corso della "mass confrontation" il Massaggiatore della società Tarsia 1976, sig. AMERUSO Francesco Damiano, inveiva e teneva un atteggiamento minaccioso nei confronti di un calciatore avversario;
- che a seguito dell'adozione dei provvedimenti disciplinari da parte del Direttore di Gara, grazie all'ausilio dei capitani di ambedue le squadre, la gara riprendeva regolarmente dopo circa dodici minuti di sospensione;
- che al 36' del primo tempo, a gioco in svolgimento con il pallone distante una decina di metri, il calciatore n. 15 della società Spezzano Albanese, sig. COVELLO Maurizio, spintonava e colpiva con uno schiaffo alla nuca il calciatore n. 9 del Tarsia 1976, sig. TOSCANO Guido, che reagiva colpendolo a sua volta con un pugno all'altezza del viso;
- che veniva dunque a crearsi una ulteriore "mass confrontation" che veniva sedata grazie all'adozione dei provvedimenti disciplinari e, con l'ausilio dei capitani di ambedue le società, l'Arbitro faceva rientrare le squadre negli spogliatoi;
- nel tunnel che conduce agli spogliatoi, il calciatore n. 15 della società Spezzano Albanese, sig. COVELLO Maurizio, e il calciatore n. 9 del Tarsia 1976, sig. TOSCANO Guido, continuavano ad avere un acceso diverbio, minacciandosi a vicenda, e venivano separati dai propri compagni di squadra;



- nel frattempo, dalla tribuna posta al di sopra del tunnel, alcuni sostenitori riconducibili alla società Spezzano Albanese, lanciavano all'indirizzo dei calciatori della squadra avversaria almeno tre bottigliette di plastica chiuse col tappo e un fumogeno spento che atterrava a meno di un metro dal Direttore di Gara;
- che per i fatti verificatisi durante la gara, che potevano rappresentare pregiudizio per l'incolumità dei calciatori presenti, ritenendo che ci fosse il rischio che la situazione degenerasse ulteriormente, l'Arbitro decideva di sospendere ufficialmente la gara comunicando la decisione ai capitani delle due squadre;
- che durante lo svolgimento della gara, dalla tribuna principale occupata dalla società Spezzano Albanese, un gruppo organizzato di tifosi composto da almeno venti persone, lanciava sul campo di gioco almeno otto petardi e due fumogeni accesi sulla pista di atletica;

Rilevato ancora che la gara non ha avuto regolare svolgimento per il comportamento posto in essere entrambe le società, visti gli artt. 6,10 e 11 del C.G.S.

delibera di

- infliggere alla società Spezzano Albanese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3;
- infliggere alla società Tarsia 1976 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3;
- comminare alla società Spezzano Albanese l'ammenda di **€ 200,00** (duecento//00) per presenza abusiva in campo di soggetti non identificati ma ad essa riconducibili, lancio di petardi e fumogeni sul terreno di gioco da parte dei propri sostenitori, nonché per lancio di oggetti all'indirizzo dei calciatori avversari, senza colpire, e inadeguata sistemazione degli spogliatoi (mancanza acqua calda);
- obbligare la società Spezzano Albanese a disputare 1 (una) gara a porte chiuse con effetto immediato
- squalificare il calciatore della società Spezzano Albanese, sig. BOMENTRE Graziano, per 2 (due) gare effettive;
- squalificare il calciatore della società Spezzano Albanese, sig. COVELLO Maurizio, per 3 (tre) gare effettive;
- squalificare il calciatore della società Tarsia 1976, sig. CRISTIANO Antonio, per 2 (due) gare effettive;
- squalificare il calciatore della società Tarsia 1976, sig. TOSCANO Guido, per (tre) gare effettive;
- inibire il Massaggiatore della società Tarsia 1976, sig. AMERUSO Francesco Damiano fino al 30/04/2024.

GARE DEL 7/ 4/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/ 6/2024

MISCA GIOVANNI (ATLETICO CORIGLIANO)

Per proteste a decisioni Arbitrali. Alla notifica del provvedimento tentava di aggredire il Direttore di Gara non riuscendovi per il tempestivo intervento di due tesserati della sua squadra.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (VI INFR)

RUSCIANI FRANCESCO (REAL TREBISACCE)

Per comportamento non regolamentare in campo.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

ZANGARO SALVATORE (ATLETICO CORIGLIANO)

Per aver spinto l'Arbitro a fine gara.



SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FUSARO PIETRO PAOLO (ATLETICO CORIGLIANO)

GOLIA GIOVANNI

(REAL TREBISACCE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FRANCESE FERDINANDO (REAL TREBISACCE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CAPALBO ERNESTO (ATLETICO CORIGLIANO)

XHAXHAJ FRANCESCO PIO (POLISPORTIVA ARBERIA)

MERNINE MOHAMED (REAL TREBISACCE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GRAZIADIO CHRISTIAN (REAL TREBISACCE)

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

Errata corrige

Gara del 24/03/2024 CREDEVI - SCALA COELI

Il Giudice Sportivo Territoriale, letta la nota fatta pervenire dall'Arbitro in cui comunicava di aver erroneamente riportato il risultato della gara in epigrafe;

delibera di

- revocare il risultato di 0 – 0 pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 25 del 05/04/2023;
- omologare il risultato di 1 – 0 effettivamente conseguito sul campo.

GARE DEL 3/ 4/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FAZIO PASQUALE (SCALA COELI)

GARE DEL 7/ 4/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 50,00 PALUDESE

Per aver permesso la partecipazione alla gara ad Allenatore non tesserato.



ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

BARATTA VINCENZO (PALUDESE)

Espulso per doppia ammonizione a causa di comportamento non regolamentare in campo.

AMMONIZIONE (I INFR)

ORIOLO MASSIMO (N.P. SANDEMETRESE 2021)

Per comportamento non regolamentare in campo.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

PROVENZA GIUSEPPE (CALOPEZZATI L.POLICASTRO)

Per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del Direttore di gara nonché per aver tentato di colpire l'Arbitro con un pugno, non riuscendovi per il tempestivo intervento dei propri compagni di squadra.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARATTA GIOVANNI (PALUDESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LIGUORI PIETRO (N.P. SANDEMETRESE 2021)

Le ammende dovranno pervenire a questa Delegazione entro il 25 Aprile 2024

IL SEGRETARIO
Stefano Nunnari

IL DELEGATO
avv. Giovanni Bruno